

Legge n. 182/2025: misure di semplificazione per scuole e famiglie

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la [Legge 2 dicembre 2025, n. 182](#) recante " *Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese*" (entrata in vigore: 18 dicembre 2025) che dedica specifiche misure alla semplificazione amministrativa a favore di studenti, famiglie e istituzioni scolastiche.

Le principali novità riguardano l'automatizzazione delle procedure di iscrizione scolastica attraverso la piattaforma digitale "*Famiglie e studenti*" che consente alle istituzioni scolastiche di acquisire automaticamente le attestazioni di ammissione e i certificati di superamento degli esami.

Vengono inoltre soppressi numerosi organi collegiali obsoleti (consigli distrettuali, regionali e locali dell'istruzione), risulta semplificata la formazione dei dirigenti scolastici neoassunti e subisce modifiche la procedura di adozione del Piano delle arti di cui allegato A del DPCM 17 ottobre 2024.

Rilevanti sono anche le modifiche al Sistema integrato zero-sei anni, con chiarimenti sui servizi educativi per l'infanzia e nuove modalità di monitoraggio del Fondo nazionale.

Infine, il registro online diventa il canale prioritario per le comunicazioni scuola-famiglia, accessibile tramite SPID o CIE.

Di seguito diamo conto in modo analitico delle nuove disposizioni.

<p>Capo II</p> <p>MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ISTRUZIONE</p>	
<p>Art. 51 - Misure di semplificazione in ambito scolastico per studenti e famiglie</p>	
<p>1. All'articolo 21, comma 4-ter, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le iscrizioni alle istituzioni scolastiche ed educative statali del primo e del secondo ciclo sono effettuate con modalità telematica mediante la piattaforma. Ai fini dell'iscrizione degli alunni al primo anno di corso delle istituzioni scolastiche statali secondarie di primo grado, le medesime istituzioni sono tenute ad acquisire l'attestazione di ammissione al successivo grado di istruzione obbligatoria dalla piattaforma. Ai fini dell'iscrizione degli studenti al primo anno di corso delle istituzioni scolastiche statali secondarie di secondo grado, le medesime istituzioni sono tenute ad acquisire l'attestazione di superamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, comprensivo del voto finale, dalla piattaforma. L'attestazione di cui all'ottavo periodo è valida ai fini dell'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d'istruzione».</p>	<p>La procedura delle iscrizioni alle classi prime della scuola secondaria di primo e di secondo grado è semplificata prevedendo l'acquisizione automatica – da parte delle istituzioni scolastiche – dell'attestazione di ammissione al successivo grado di istruzione obbligatoria o di superamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo attraverso la piattaforma «Famiglie e studenti»</p> <p>In questo modo viene meno quella gravosa operazione di reperimento e consegna della documentazione necessaria a perfezionare l'iscrizione che di norma impegna sia le segreterie didattiche sia le famiglie</p> <p>Occorre però attendere le indicazioni operative a carico soprattutto della scuola del primo ciclo per la piena informatizzazione delle procedure</p>
<p>2. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «e i contenuti dei moduli formativi relativi ai due anni successivi alla conferma in ruolo» sono soppresse.</p>	<p>I contenuti delle attività formative dei dirigenti scolastici riguardanti i due anni successivi alla conferma in ruolo non saranno più disciplinati da decreti ministeriali, trattandosi di attività ora</p>

	<p>riconducibili alle competenze della SAFI (Scuola di Alta Formazione dell'Istruzione) ai sensi dell'art. 16-bis del D.lgs. n. 59/2017</p>
<p>3. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il "Piano delle arti" è adottato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro dell'università e della ricerca, nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».</p>	<p>Le modifiche riguardano la procedura di adozione del Piano delle arti: si farà ricorso a un decreto ministeriale, non già a un DPCM, riducendone i termini temporali</p>
<p>4. Alla parte I, titolo I, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il capo II è abrogato.</p>	<p>Sono abrogati gli articoli da 16 a 19 del D.lgs. n. 297/1994, riferiti agli <i>Organi collegiali a livello distrettuale</i></p> <p>Si tratta di un primo significativo passo verso la revisione del Testo Unico tramite la riduzione degli organi collegiali</p> <p>Vengono eliminati quelli ridondanti e/o non più operativi o mai costituiti</p> <p>Lo snellimento della catena decisionale e operativa può solo contribuire alla maggiore efficacia del sistema scolastico</p>
<p>5. Gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, sono abrogati.</p>	<p>Sono soppressi i consigli regionali dell'istruzione nonché i consigli scolastici locali</p> <p>Rileva anche in questo caso quanto commentato al punto precedente</p>
<p>6. All'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il secondo periodo è soppresso;</p> <p>b) al terzo periodo, le parole: «e del relativo organo collegiale» sono soppresse.</p>	<p>Sono soppressi gli organi collegiali costituiti presso gli uffici scolastici regionali</p> <p>Rileva anche in questo caso quanto commentato al punto precedente</p>
<p>7. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 2, dopo il comma 4 è inserito il seguente:</p> <p>«4-bis. I servizi educativi per l'infanzia sono caratterizzati da un progetto educativo in continuità con la scuola dell'infanzia e spazi, tempi e organizzazione coerenti con tale progetto. Nei servizi educativi per l'infanzia opera personale educativo qualificato in possesso del titolo di accesso di cui all'articolo 14, comma 3. Non rientrano tra i servizi educativi per</p>	<p>Il comma 7 reca una serie di modifiche al D.lgs. n. 65/2017, <i>Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni</i></p> <p>Sono chiarite le caratteristiche dei servizi educativi per l'infanzia – fra i quali non sono ricompresi i servizi ludico-ricreativi o di mero accudimento – e viene stabilita un'azione di monitoraggio statale del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione con il coinvolgimento di Regioni, Province autonome ed Enti locali</p>

l'infanzia i servizi ludico-ricreativi o di mero accudimento»;

b) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

«f-bis) attiva azioni di monitoraggio, che coinvolgono le regioni e gli enti locali, in merito all'impiego delle risorse del Fondo di cui all'articolo 12, delle risorse regionali della programmazione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia di cui all'articolo 12, comma 4, e delle risorse stanziare dagli enti locali per gli interventi previsti dal Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8»;

c) all'articolo 6, comma 1, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e al monitoraggio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f-bis). A tal fine, verificati i dati comunicati dagli enti locali in merito all'impiego delle risorse e alla coerenza degli stessi con la programmazione regionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano li convalidano e li trasmettono al Ministero dell'istruzione e del merito»;

d) all'articolo 7, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e trasmettono annualmente i dati necessari al monitoraggio statale e regionale in merito all'impiego delle risorse del Fondo di cui all'articolo 12. A tal fine, rendicontano l'utilizzo delle risorse statali, regionali e comunali per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8»;

e) all'articolo 8, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Alla scadenza del Piano di azione nazionale pluriennale vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), adotta i successivi Piani di azione nazionale di durata quinquennale»;

f) all'articolo 10, comma 5, il secondo periodo è soppresso;

g) all'articolo 12, comma 2, lettera b), dopo le parole: «dei servizi educativi per l'infanzia» sono inserite le seguenti: «pubblici e privati accreditati» e dopo le parole: «e della loro qualificazione» sono aggiunte le seguenti: «, anche al fine di ridurre la partecipazione economica delle famiglie».

Si semplifica la procedura d'adozione dei Piani di azione nazionali pluriennali per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione, ripristinando anche la possibilità di rinnovare l'incarico ai medesimi componenti della relativa Commissione

Infine, si prevede che il Fondo nazionale zero-sei possa finanziare anche quota parte delle spese di gestione dei servizi educativi per l'infanzia pubblici e privati accreditati e delle scuole dell'infanzia, al fine di ridurre la partecipazione economica delle famiglie

L'ANP valuta positivamente le misure nell'ottica della piena attuazione del Sistema integrato zero-sei tramite il monitoraggio del Fondo e la riduzione delle spese a carico delle famiglie

8. All'[articolo 7, comma 31, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), le parole: «e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico» sono sostituite dalle seguenti: «. Ai registri online si accede tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o la carta di identità elettronica (CIE). Nel primo ciclo di istruzione alle comunicazioni in formato elettronico accedono i genitori degli alunni o gli esercenti la responsabilità genitoriale».

Il riferimento contenuto nel DL n. 95/2012, riguardante l'invio delle comunicazioni elettroniche da parte delle istituzioni scolastiche agli alunni e alle famiglie, è eliminato: **il registro on line, cui si accede tramite SPID o carta di identità elettronica (CIE), diviene il canale prioritario e preponderante per le informazioni e le comunicazioni scuola-famiglia**

La disposizione precisa, inoltre, che nel primo ciclo di istruzione solo i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale possono accedere alle comunicazioni in formato elettronico

